



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO SPECIALE

Decreto Legge "Liquidità"

Annunciato come una "potenza di fuoco" di 400 Miliardi di Euro, il nuovo Decreto Legge, approvato oggi, 6 Aprile 2020, prevede liquidità immediata per 200 Miliardi di Euro per il mercato interno e altri 200 per potenziare il mercato dell'export.

Il meccanismo, che riguarda piccole e medie e grandi aziende, funzionerà attraverso una garanzia dello Stato che dovrebbe consentire che i prestiti avvengano in modo celere, con potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le Pmi e aggiungendo il finanziamento dello Stato attraverso Sace per le aziende interessate dall'*export*.

Il Decreto, inoltre, si occupa inoltre del rinvio di adempimenti e versamenti per i mesi di Aprile e Maggio 2020.

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

Dalle prime indiscrezioni circolate, il sistema dei finanziamenti alle imprese dovrebbe articolarsi su tre livelli principali :

- 1) per le piccole e medie imprese **prestiti fino a € 25.000**, senza alcuna valutazione del merito di credito e senza attendere l'ok del fondo centrale, con **garanzia dello Stato al 100%**
- 2) per **prestiti fino a € 800.000** sempre con **garanzia del 100%** (di cui 90% dello Stato e 10% dei **Confidi**) senza valutazione andamentale¹
- 3) per **prestiti fino a € 5.000.000** con **garanzia del 90%**, senza valutazione andamentale.

E' stato previsto un **rifinanziamento** del **Fondo di Garanzia per le PMI**, già rafforzato con il DL "Cura Italia" con 1,5 Miliardi di Euro, con il risultato di estendere alle aziende con meno di 500 dipendenti la platea dei beneficiari.

¹ La valutazione andamentale riguarda l'esame della puntualità dell'impresa nei pagamenti e nei rientri, nonché la sua posizione nella Centrale Rischi.



Fondo di Garanzia PMI

Tra le varie misure previste fino al 31.12. 2020 :

1. garanzia concessa **a titolo gratuito**;
2. **importo massimo** garantito per singola impresa elevato a € 5.000.000;
3. ammesse alla garanzia imprese con **numero di dipendenti non superiore a 499**;
4. percentuale di copertura della **garanzia diretta** incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;
5. percentuale di copertura della **riassicurazione** incrementata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
6. riassicurazione innalzata al 100% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
7. ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Garanzie SACE SpA

Con un importo stanziato di € 200 Miliardi (di cui € 30 Miliardi per le PMI), viene coinvolta nel meccanismo Sace Spa, che concederà garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia al fine di favorire i finanziamenti alle imprese.

La misura, subordinata all'approvazione della Commissione UE, si applicherà fino al 31.12.2020, e riguarderà imprese con sede in Italia, nonché lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di P.IVA, a determinate condizioni.

La procedura che si applicherà per il rilascio delle garanzie sarà semplificata, senza limiti di Fatturato, ma con un massimo del 25% del fatturato o al doppio del costo del personale, ma con la condizione per le imprese beneficiarie di non poter erogare dividendi, non delocalizzare e non procedere a licenziamenti.

Misure per l'internazionalizzazione

Il Decreto Legge ha istituito il **Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione**, presso il MEF, con il compito di deliberare il piano annuale con l'indicazione dell'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, e di esaminare gli elementi rilevanti ai fini del funzionamento del sistema di



sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.

In questo ambito, sarà nuovamente SACE S.p.A. ad assumere gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione europea, nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% sarà invece assunto dallo Stato.

Le garanzie rilasciate, entro l'importo massimo di € 200 Milardi, saranno a condizioni di mercato e in conformità alla normativa Ue, sotto qualsiasi forma, comprese controgaranzie verso i confidi, a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia.

Saranno garantite dallo Stato determinate operazioni nel settore crocieristico.

Estensione Fondo Gasparrini Mutui Prima Casa

Inclusi anche artigiani e ditte individuali tra i "lavoratori autonomi" che possono accedere al Fondo solidarietà Mutui "Prima casa".

SOSPENSIONE VERSAMENTI

Nuovo il meccanismo di individuazione dei soggetti e nuove le condizioni per l'ammissione al beneficio della sospensione, per i mesi di Aprile e Maggio 2020, dei versamenti.

I versamenti sospesi sono solo quelli in autoliquidazione relativi a :

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23, 24, del D.P.R. Nr 600/1973)
- trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta
- IVA
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Premi INAIL

I soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono distinti tra quelli con Ricavi o Compensi non superiori a € 50 Milioni e quelli con Ricavi o Compensi superiori².

Soggetti con Ricavi o Compensi non superiori a € 50.000.000

Si tratta di soggetti con Ricavi o Compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge non superiori a € 50.000.000, che abbiano **subito una diminuzione** dei ricavi o dei compensi di **almeno il 33%**³.

²Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30.04. 2020, con ripresa in un'unica soluzione entro il 31.05.2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di Maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista dal DL "Cura Italia".



Soggetti con Ricavi o Compensi superiori a € 50.000.000

Si tratta di soggetti con Ricavi o Compensi nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge superiori a € 50.000.000, che abbiano **subito una diminuzione** dei ricavi o dei compensi di **almeno il 50%**⁴.

La **ripresa dei versamenti** è prevista, per tutti, entro il **30.06.2020**, senza sanzioni e interessi :

- in un'unica soluzione
- in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato

Infine, con una “norma di chiusura”, che costituisce una sorta di cerniera o meglio di passaggio dal sistema dei soggetti interessati dalla sospensione dei versamenti previsto dal DL “Cura Italia” al nuovo introdotto dal DL “Liquidità”, è prevista una rimessione nei termini, senza applicazione di sanzioni e interessi, per i versamenti in scadenza al 16.03.2020, prorogati al 20.03.2020 dall’art. 60 del DL Nr 18/2020, se effettuati entro il 16.04.2020.

MODIFICA SISTEMA OPZIONALE SOSPENSIONE RRAA

Rivisitato e prorogato fino al 31.05.2020, con una modifica diretta dell’art. 67, c. 7, del DL Nr 18/2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, il regime, opzionale, previsto dal DL “Cura Italia”.

Ricordiamo che si tratta di un regime opzionale, da richiedere da parte del percettore dei relativi redditi sulla base di una dichiarazione al proprio cliente-committente, di non assoggettamento a Ritenuta d’acconto sui **redditi di lavoro autonomo** e sulle **provvigioni** inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a condizione di non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

Le ritenute non subite dovranno essere **versate direttamente dal percettore**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **entro il 31.07.2020** :

- in un'unica soluzione
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Luglio 2020.

³ Nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

⁴ Nel mese di Marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.



AMPLIAMENTO CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

Il credito d'imposta, previsto dall'art. 64 del DL Nr 18/2020, nella misura del 50%, fino ad un massimo di € 20.000, delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, viene esteso, includendo anche le spese relative a :

- acquisto di DPI⁵, quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ad esempio barriere e pannelli protettivi;
- acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

PROROGHE CERTIFICAZIONI UNICHE 2020

Doppia proroga per le CU2020, per quanti non abbiano ancora potuto adempiere alle attività di consegna e invio telematico⁶, con slittamento al 30 Aprile 2020 :

- 1) del **termine di consegna** da parte dei sostituti d'imposta ai percettori
- 2) del **termine di invio telematico** all'Agenzia delle Entrate⁷

Resta comunque ferma la "disciplina generale" che prevede che le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod.770), fissato, per l'anno 2020 al 31.10.2020.

ADEMPIMENTI MOD. 730/2020

Prevista, dal DL, la **gestione "a distanza" dell'attività di assistenza fiscale** o di assistenza per la predisposizione del Mod. 730 relativamente al periodo d'imposta 2019.

In particolare, Caf e Professionisti potranno acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria⁸, con modalità telematiche la delega sottoscritta dal contribuente.

I titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati potranno trasmettere in via telematica la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.

Inoltre, solo per i casi di necessità, caratterizzati dalla indisponibilità di stampanti o scanner, in luogo della sottoscrizione della delega, si potrà ricorrere a forme di autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di **prestazioni all'INPS**.

⁵ Dispositivi di protezione individuale

⁶ Lo Studio ha provveduto all'invio telematico delle CU 2020 dei propri Clienti, previsto inizialmente al 07.03.2020 e spostato, dalla norma precedente al presente DL, alla data del 31.03.2020.

⁷ La norma prevede la non applicazione di sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, in caso di (tardiva) trasmissione effettuata entro il 30.04.2020.

⁸ Una volta cessata l'attuale situazione emergenziale, tali adempimenti dovranno essere regolarizzati attraverso la consegna delle deleghe e della relativa documentazione.



Per l'approfondimento delle varie misure, attendiamo la pubblicazione del testo definitivo e degli eventuali decreti di attuazione.

Lo studio è a disposizione per chiarimenti e quesiti

E' in atto una seria emergenza che stiamo affrontando

Ma dalla quale usciremo più forti e consapevoli di prima...

Intanto

#iorestoacasa



La nostra esperienza
al tuo servizio, contattaci

TELEFONA

+39 067005117

SDD Servizi:
i Servizi Di Domani...oggi!!



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

